



COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

REGOLAMENTO COMUNALE COSTITUZIONE COMITATO PER I GEMELLAGGI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27.02.2025

INDICE

Art. 1 –Istituzione e finalità

ART. 2 - Sede

Art. 3 -Finanziamento delle attività

Art.4 – Azioni del Comitato dei Gemellaggi

Art.5 - Composizione del Comitato dei Gemellaggi

Art.6 – Comitato Esecutivo

Art. 7 – Gruppi di Lavoro

Art.8 – Cause di decadenza

Art.9 – Riunioni del Comitato dei Gemellaggi e del Comitato esecutivo

Art.10 - Validità delle sedute del Comitato dei Gemellaggi

Art. 11 - Validità delle sedute del Comitato Esecutivo

Art.12 - Convocazione dei comitati e quorum deliberativi

Art.13 – Luoghi di riunione

Art. 14 – Beni del Comitato dei Gemellaggi

Art.15 – Durata del Comitato dei Gemellaggi

Art. 16 – Disposizioni finali

Art. 1

1. È istituito nel Comune di Monte Porzio Catone il Comitato Gemellaggi con il compito di:
 - programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività dei gemellaggi promossi dal Comune di Monte Porzio Catone con Enti territoriali di altri paesi sulla base delle relative delibere del Consiglio Comunale.
 - favorire il coinvolgimento della cittadinanza alle motivazioni e alle attività del gemellaggio incitandoli ad una più larga e consapevole partecipazione alle varie iniziative, stimolando la collaborazione di associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune in ambito economico, culturale, sociale, sportivo.

Art. 2

1. Il Comitato ha sede presso il Comune di Monte Porzio Catone, via Roma n. 5.

Art. 3

1. L'Amministrazione Comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa affinché il Comitato possa realizzare i propri scopi istituzionali.
2. Il Comitato al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà giovare di contributi da parte di Enti e di privati nonché del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo, di sponsorizzazioni, di sottoscrizioni e di altre fonti di entrata.
3. Il Comitato potrà, altresì, prevedere un tesseramento annuale degli iscritti e la creazione di corsi di lingua retribuiti, finalizzati agli scambi culturali dei cittadini e delle cittadine.

Art. 4

1. Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione Comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo dei gemellaggi coordinando a tal fine anche le varie componenti della comunità locale.
2. Nell'esercizio della sua attività il Comitato dei Gemellaggi – d'intesa con l'Amministrazione Comunale – terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

Art. 5

1. Il Comitato dei Gemellaggi è presieduto dal Sindaco o da un suo delegato ed è composto da n° 12 unità scelte tra i rappresentanti dei Gruppi Consiliari, i rappresentanti delle categorie economiche, della scuola, di istituzioni culturali e sportive, della Pro – Loco e di altre espressioni significative della realtà locale che ne faranno richiesta.
2. Potranno far parte del Comitato anche i cittadini che ne faranno richiesta e che condividono le finalità del gemellaggio. Le richieste di adesione verranno raccolte dal Comitato esecutivo di cui all' art. 6, il quale delibererà sull'ammissione.
3. La partecipazione al Comitato per i gemellaggi è da intendersi a titolo volontario e gratuito.
4. Il Comitato è istituito con delibera della Giunta Comunale.

Art. 6

1. Per facilitare l'assunzione delle decisioni necessarie a rendere operativi i progetti approvati, è prevista la costituzione di un Comitato Esecutivo, che sarà composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da altri due componenti.

2. La carica di Segretario e di Tesoriere potrà essere rivestita anche da soggetti estranei al Comitato dei gemellaggi.
3. È facoltà del Presidente procedere alla nomina dei membri del Comitato esecutivo ed alla loro revoca.
4. L'atto di nomina e di revoca non devono essere motivati.
5. Il Comitato Esecutivo è nominato con provvedimento del Comitato per i Gemellaggi ed avrà durata annuale con tacito rinnovo.

Art. 7

1. Il Comitato Esecutivo può proporre la costituzione di "Gruppi di Lavoro operativi", uno per ciascun gemellaggio attivato.
2. Altri "Gruppi di lavoro" potranno essere costituiti sulla base di nuove esigenze o progetti.
3. Ciascun gruppo lavorerà sulle linee programmatiche individuate dal Comitato stesso per renderle operative all'interno dello specifico gemellaggio.
4. I gruppi di lavoro non saranno costituiti in maniera rigida. I membri potranno al loro interno cambiare gruppo di lavoro dandone comunicazione al Comitato Esecutivo e comunque sarà necessario andare incontro, quanto più possibile, alle preferenze dei singoli membri del Comitato.
5. All'interno di ogni Gruppo di lavoro verrà individuato un "Coordinatore" che darà conto al Comitato esecutivo, quando necessario, del lavoro svolto dal proprio Gruppo.

Art. 8

1. La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:
 - a) per dimissioni;
 - b) per assenza (più di 3 consecutive);
 - c) per richiesta delle Associazioni di appartenenza;
 - d) per la richiesta della totalità degli altri membri.

Art. 9

1. L'Assemblea plenaria del Comitato di cui all'art. 5, si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria:
 - entro il 31 dicembre per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo;
 - entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.
2. Il Comitato Esecutivo di cui all'art. 6 si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente o ritenga opportuno o lo chiedano i loro componenti.

Art. 10

1. Il Comitato dei Gemellaggi si riunisce validamente in prima convocazione con la maggioranza dei componenti il collegio e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 11

1. Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o lo chieda formalmente uno dei suoi componenti.
2. Per la validità delle sedute del Comitato Esecutivo dovrà essere presente la maggioranza dei componenti il collegio.

Art. 12

1. Le convocazioni del Comitato dei Gemellaggi, con ordine del giorno, dovranno essere in forma scritta mediante comunicazione in via telematica con preavviso di almeno tre giorni.
2. Le convocazioni del Comitato Esecutivo avverranno senza alcuna formalità né termini di preavviso.
3. Tutte le decisioni, in seno ai due collegi, saranno prese dalla maggioranza dei presenti; nell'eventualità di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 13

1. Il Comitato dei Gemellaggi e il Comitato esecutivo si riuniscono nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14

1. Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato dovesse disporre verranno trasferiti all'Amministrazione Comunale in caso di scioglimento del Comitato stesso.

Art. 15

1. L'Assemblea del Comitato Gemellaggi e il Comitato esecutivo decadono con la decadenza dell'Amministrazione comunale che lo ha nominato e rimangono in carica per le funzioni ordinarie fino alla nomina del nuovo Comitato.

Art. 16

1. Con l'approvazione del presente regolamento si intenderà espressamente abrogato il precedente regolamento comunale per la costituzione del comitato per i gemellaggi approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 14 luglio 2005 ed entrerà in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.